

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



<b>RELEASE Versione 2024.2.7</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>PAGHE</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2024.2.7 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>23.09.2024</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Conversione automatica archivi .....</b>	<b>3</b>
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione .....</i>	<i>3</i>
<b>Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni .....</b>	<b>4</b>
<b>Riferimenti normativi .....</b>	<b>4</b>
<i>Circolare INPS n. 86 del 01.08.2024 .....</i>	<i>4</i>
<b>Implementazioni Software .....</b>	<b>5</b>
<i>TB0310 – Tabella altre aliquote contributive .....</i>	<i>5</i>
<i>CIG – Gestione domande CIG .....</i>	<i>6</i>
<i>CEDOL – Elaborazione mensilità .....</i>	<i>6</i>
<b>Maggiorazione costo del personale deducibile .....</b>	<b>8</b>
<b>Riferimenti normativi .....</b>	<b>8</b>
<i>Maggior deduzione del costo per nuove assunzioni a tempo indeterminato .....</i>	<i>8</i>
<b>Implementazioni Software .....</b>	<b>9</b>
<i>STMAXDED – Verifica spettanza maxi deduzione .....</i>	<i>10</i>
<i>Particolarità .....</i>	<i>15</i>
<i>DIPE – Maxi deduzione D.M. 25 giugno 2024 .....</i>	<i>18</i>
<b>Utility procedura PAGHE .....</b>	<b>19</b>
<b>UTYRAGVOCI .....</b>	<b>19</b>
<i>Duplicazione voci e personalizzazioni .....</i>	<i>19</i>
<i>Duplicazione voci inferiori 8000 .....</i>	<i>19</i>
<i>Duplicazione personalizzazioni voci .....</i>	<i>20</i>
<i>Utenti CONTRA - Sequenza operativa .....</i>	<i>21</i>
<b>Erogazione automatica “Una tantum” .....</b>	<b>22</b>
<b>UNATANTUM .....</b>	<b>22</b>
<i>Erogazione Una Tantum .....</i>	<i>22</i>
<i>CONTRA – Parametrazioni una tantum precariate .....</i>	<i>22</i>
<b>Archivi di base .....</b>	<b>23</b>
<b>TB0111 .....</b>	<b>23</b>
<i>TB0111 – Tabella maturazione ratei - Festività .....</i>	<i>23</i>
<b>TB0307 .....</b>	<b>23</b>
<i>Contributi casse edili &gt; Scheda Eccezioni .....</i>	<i>23</i>
<i>Cassa Edile di Siena .....</i>	<i>23</i>

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.


<b>TB0405</b> .....	<b>24</b>
<i>Addizionale regionale Molise</i> .....	24
<b>DIPE</b> .....	<b>25</b>
<i>Delegazione di pagamento</i> .....	25
<b>VOCI</b> .....	<b>28</b>
<i>Variabili per formule voci di calcolo</i> .....	28
<b>ANDIP</b> .....	<b>28</b>
<i>Stampa scheda anagrafica dipendente</i> .....	28
<b>Altri enti</b> .....	<b>28</b>
<b>CMNTEL</b> .....	<b>28</b>
<i>Telematico Cassa Mutua Nazionale BCC</i> .....	28
<b>Utility e funzioni varie</b> .....	<b>29</b>
<b>IMPMOV</b> .....	<b>29</b>
<i>Importazione flusso voci di calcolo</i> .....	29
<b>TeamSystem HR</b> .....	<b>30</b>
<b>HR Studio / AiO</b> .....	<b>30</b>
<i>Dati aggiuntivi TeamSystem HR</i> .....	30

## Conversione automatica archivi

### Conversione automatica archivi in fase di installazione

Il programma provvede ad eseguire automaticamente la conversione degli archivi in fase di installazione della versione.

La progressione e l'esito della conversione vengono visualizzati a video tra le operazioni effettuate in fase d'installazione; nel caso di installazione in ambiente nativo vengono esposti nel log d'installazione.



Prima di eseguire la conversione il programma provvede ad effettuare una copia dei soli archivi interessati dalla conversione stessa. A tal fine viene verificata la disponibilità dello spazio su disco necessario alla copia dei file.

In assenza di spazio per la copia la conversione non viene effettuata e dovrà essere eseguita manualmente dall'utente in fase di accesso all'applicativo (**CONVERS**). In tal caso verrà esposto un apposito messaggio al termine delle operazioni d'installazione.

L'esecuzione delle copie provvede alla creazione nella cartella \CED, della sottocartella \instbackup, all'interno della quale, ad ogni copia automatica, viene inserita una ulteriore cartella contenente i file copiati, denominata \EPAGHE\_versione\_data\_ora, dove la versione è quella in installazione, e la data e l'ora sono quelle di esecuzione della copia.

Ad ogni installazione con conversione il programma provvederà automaticamente all'eliminazione delle cartelle \EPAGHE\_versione\_data\_ora con data precedente 30 giorni rispetto a quella d'installazione.

Una volta terminata con esito positivo la conversione non può essere ripetuta.

Si precisa che:

- se la conversione automatica viene interrotta in maniera imprevista, sarà necessaria l'esecuzione manuale (**CONVERS**), in tal caso il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
- in presenza della fase di conversione "Creazione nuove voci" (**IMPVOCI**), nel caso in cui i codici da creare risultino già presenti la conversione automatica viene interrotta e dovrà essere eseguita manualmente;
- nel caso di esecuzione manuale della conversione l'eventuale copia degli archivi è cura dell'utente;
- l'operazione di copia degli archivi interessati dalla conversione non sostituisce il backup periodico degli interi archivi che rimane a cura dell'utente;
- l'esecuzione automatica della conversione potrebbe comportare tempi di installazione più lunghi.

## Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni



### Riferimenti normativi

#### Circolare INPS n. 86 del 01.08.2024

Con la circolare n. 86 del 01/08/2024 l'Inps ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni fornendo le istruzioni e la relativa esposizione in UNIMENS in ordine alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale.

##### Assegno di integrazione salariale

Il Fondo eroga alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, la prestazione di assegno di integrazione salariale per le causali previste dalla normativa di cui agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

##### Beneficiari

Sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratto a tempo determinato, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato. Dalla platea dei beneficiari restano, invece, esclusi i dirigenti.

##### Misure della prestazione

La misura dell'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari all'importo della prestazione dell'integrazione salariale.

L'assegno di integrazione salariale, dunque, è dovuto nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, così come modificato dalla legge n. 234/2021 (massimale unico).

Agli importi così determinati non si applica la riduzione dell'integrazione salariale prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84%.

##### Pagamenti e rimborso delle prestazioni

Ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015, il pagamento dell'assegno di integrazione salariale è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall'INPS al datore di lavoro, o conguagliato da quest'ultimo, secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il pagamento diretto della prestazione ai beneficiari da parte dell'INPS può essere deliberato dal Comitato amministratore, previa espressa richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'azienda.

##### Contributo addizionale

In caso di fruizione dell'assegno di integrazione salariale è previsto, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura del 1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

##### Esposizione in UniEmens

Per identificare gli eventi tutelati dal fondo di solidarietà in oggetto dovrà essere utilizzato il codice "AOR", avente il significato di "Assegno di integrazione salariale". Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione "2T".

Il codice "AOR" dovrà essere valorizzato nel <DatiRetributivi> della <DenunciaIndividuale>, all'interno degli elementi <Settimana>, <EventoGiorn> e <DifferenzeAccredito>; nell'elemento <EventoGiorn>, in particolare, dovrà essere contestualmente indicato il numero delle ore giornaliere dell'evento nonché il codice identificativo (ticket) attribuito in fase di richiesta della prestazione.

Per l'esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l'elemento <FondoSol> presente all'interno dell'elemento <ConguaglioCIG> <CIGAutorizzata> della <DenunciaAziendale>.

In particolare:

- nell'elemento <CongFSolADebito> va indicato l'importo del contributo addizionale dovuto con causale "A108" avente il significato di "ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale Fondo TLC";
- nell'elemento <CongFSolACredito> va indicato l'importo anticipato posto a conguaglio, con causale "L016" avente il significato di "Conguaglio assegno di integrazione salariale Fondo TLC".



### Implementazioni Software

Con la presente versione il programma è stato implementato come di seguito sintetizzato:

- nella "Gestione domande CIG" (comando **CIG**) è stata inserita la possibilità di creare le domande relative agli eventi di assegno di integrazione salariale e assegno di integrazione salariale con causale di contratto di solidarietà;
- con riferimento al calcolo della indennità oraria-sia per gli eventi di assegno di integrazione salariale che di assegno di integrazione salariale per CDS, il programma non effettuerà la riduzione della percentuale contributiva apprendisti (5,84%);
- riportare il codice evento AOR nella denuncia UniEMens;
- suddividere l'importo spettante al dipendente per ANF tra quota a gestione ordinaria e quota relativa al periodo di Assegno di integrazione salariale/CDS.

Si precisa che per la liquidazione di una domanda di Assegno di integrazione salariale e di Assegno di integrazione salariale per CDS l'utente dovrà utilizzare nel calendario presenze il medesimo giustificativo di assenza già in uso dagli altri Fondi per la gestione dei suddetti eventi (rispettivamente sigla "AO", ovvero sigla presente al campo "Assegno integrazione salariale" della scheda "Giustificativi" di **TB1102** e sigla "SO" ovvero sigla presente al campo "Contratti di solidarietà" della medesima tabella).

Inoltre, con riferimento all'Assegno di integrazione salariale per CDS sarà cura dell'utente inserire il suddetto giustificativo nelle giornate di festività infrasettimanale da considerare a carico del Fondo e, analogamente a quanto previsto per la gestione dei contratti di solidarietà, sarà possibile utilizzare i giustificativi collegati ai campi "CDS Ferie / Permessi / R.O.L. / Ex festività" per la gestione delle ore di ratei a carico del Fondo goduti nel periodo interessato dall'evento.

Di seguito si riporta il dettaglio delle novità introdotte; per quanto non espressamente indicato si fa presente che i criteri di gestione e di liquidazione sono i medesimi già previsti per le domande di Assegno di integrazione salariale e assegno di integrazione salariale per CDS del FIS.

### TB0310 – Tabella altre aliquote contributive

Nella tabella in oggetto, all'interno della scheda "Fondo solidarietà filiera telecomunicazioni", è stato inserito il campo "% contrib. addizionale" nel quale verrà riportata l'aliquota del contributo addizionale del fondo in oggetto:

FONDI SOLIDARIETÀ	
<b>Fondo solidarietà servizi ambientali</b>	
Conto azie	0.3000
Conto dipe	0.1500
Totale	0.4500
% contrib. addizionale	1.5000
Ulteriore contributo fisso	10.00
<b>Fondo solidarietà filiera telecomunicazioni</b>	
Conto azie	0.5300
Conto dipe	0.2700
Totale	0.8000
% contrib. addizionale	1.5000

Con l'aggiornamento delle tabelle fisse (eseguito automaticamente dal comando di conversione), il programma provvede all'inserimento dell'aliquota in oggetto.

## CIG – Gestione domande CIG

Per la gestione degli eventi all'interno della "Gestione domande CIG" (comando **CIG**), è necessario indicare al campo "Tipo" l'opzione "Assegno di Integrazione Salariale" o "AIS per contratto di solidarietà" e procedere come di consueto all'inserimento dei dipendenti all'interno della sezione "Funzioni > Elenco dipendenti" (il programma esclude i lavoratori a domicilio in attesa di chiarimenti in merito al calcolo della prestazione).

A tal fine al campo "Tipologia fondo", utile per selezionare il Fondo a cui viene richiesta la prestazione, è stata inserita l'opzione "**Fondo solidarietà telecomunicazioni**":

In fase di creazione della domanda il programma propone di default il valore "S" al campo "Massimale unico". In fase di autorizzazione della domanda (sia di assegno di integrazione salariale che di AIS per CDS) il programma proporrà all'interno della sezione "Dati autorizzazione" le sigle di conguaglio **L016** e **A108**, con la possibilità di indicare una diversa sigla ai campi "Forzatura codice credito" e "Forzatura codice debito".

## CEDOL – Elaborazione mensilità

Procedendo alla liquidazione di domande di Assegno di integrazione salariale che di AIS per contratto di solidarietà nello sviluppo del cedolino il programma provvede a generare la voce di differenza di accredito **8231 "DIFF.ACC.ASSEGNO INT. SAL."**, presente nella scheda "Fondi solidarietà" della "Tabella voci CIG" di **TB0903**. In tal modo, con la quadratura della mensilità interessata, l'importo della voce in oggetto verrà riportato in denuncia UniEMens con codice evento AOR.

### Calcolo indennità

Il programma procederà alla liquidazione degli eventi di assegno di integrazione salariale/ AIS per CDS determinando l'importo dell'indennità oraria con gli stessi criteri di calcolo previsti per il FIS senza applicare la riduzione della percentuale del 5,84%.

### Recupero quota ANF riferita al fondo

Il programma provvede a suddividere l'importo spettante al dipendente per ANF tra quota a gestione ordinaria e quota relativa al periodo di Assegno di integrazione salariale/CDS.

Con riferimento alle prestazioni a conguaglio, il recupero della quota di ANF relativa al periodo di assegno integrazione salariale/AIS per CDS verrà effettuato dal programma esponendo in UNIEMENS la sigla di credito "**L023**" in caso di Assegno di integrazione salariale e "**L123**" in caso di AIS per CDS.

### Riepilogo causali previste per l'esposizione nella denuncia UniEMens

Di seguito si riepilogano le causali previste per l'esposizione nella denuncia UnieMens delle prestazioni di AIS e AIS per CDS per ogni fondo di solidarietà (diverso da FSBA) gestito nella procedura.

Fondo	Tipo evento	Codice evento	Codice Credito	Riduzione 5,84% apprendisti	Contr. addizionale	Codice Debito
FIS	AIS / AIS per CDS	AOR	L001	Si	4%	A101
Trentino	AIS / AIS per CDS	AOR	L001	Si	4%	A101
Bolzano	AIS / AIS per CDS	AOR	L001	No	4%	A101
Imprese assicuratrici	AIS / AIS per CDS	AOR	L001	Si	1,5%	A101
Credito Cooperativo	AIS / AIS per CDS	AOR	L001	Si	1,5%	A101
Trasporto pubblico	AIS / AIS per CDS	AOR	L001	No	1,5%*	A101
Solimare	AIS / AIS per CDS	AOR	L001	No	1,5%	A101
Servizi ambientali	AIS / AIS per CDS	AIO	L008	No	1,5%	A103
Attività professionali	AIS	AIO	L009	No	4%	A104
	AIS per CDS	AIS	L012			A105
Telecomunicazioni	AIS / AIS per CDS	AOR	L016	No	1,5%	A108

\*Contributo addizionale Fondo trasporto pubblico

Descrizione	Contr. addizionale
Prestazioni il cui importo risulti complessivamente, non superiore di quattro volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta;	1,5%
Prestazioni il cui importo risulti complessivamente, superiore a quattro volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta;	4%
Prestazioni il cui importo risulti complessivamente, superiore a cinque volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta;	9%
Prestazioni il cui importo risulti complessivamente, superiore a sei volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta.	12%



## Maggiorazione costo del personale deducibile



### Riferimenti normativi

#### Maggior deduzione del costo per nuove assunzioni a tempo indeterminato

##### Riferimenti normativi

- Art. 4, Decreto legislativo n. 216 del 30.12.2023;
- Decreto interministeriale del 25.06.2024 (Min. Economia e Finanze e Min. Lavoro) e relativa Relazione illustrativa

##### Introduzione

L'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 ha previsto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile), una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo in presenza di nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Ai sensi del comma 6 del suddetto art. 4, con Decreto interministeriale del 25 giugno 2024 sono state fornite le disposizioni attuative per l'applicazione dell'agevolazione in oggetto.

##### Beneficiari agevolazione

Sono beneficiari della maggiorazione:

- i titolari di reddito d'impresa:
  - società di capitali ed enti di cui all'art. 73, co. 1, lett. a e lett. b, TUIR;
  - enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c, TUIR;
  - società ed enti non residenti con riferimento all'attività eventualmente svolta in Italia mediante stabile organizzazione, di cui all'art. 73, co. 1, lett. d, TUIR;
  - società di persone ed equiparate, di cui all'art. 5, TUIR, ed imprese individuali;
- gli esercenti arti e professioni che, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR.

Tali soggetti possono beneficiare dell'agevolazione a condizione che abbiano esercitato effettivamente l'attività per l'intero periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

Nello specifico, in tale periodo d'imposta il beneficiario deve avere esercitato l'attività per 365 giorni, ovvero 366 giorni se il periodo d'imposta include il 29 febbraio 2024 (ad esempio, in caso di periodo d'imposta dal 01.07.2023 al 30.06.2024).

Relativamente agli enti non commerciali residenti, la maggiorazione spetta esclusivamente con riferimento alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, se risultante da separata evidenza contabile; per i lavoratori impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Di contro, non rientrano fra i potenziali beneficiari, in particolare:

- coloro i quali non sono titolari di reddito d'impresa (ad esempio, imprenditori agricoli persone fisiche, esercenti le attività di cui all'art. 32 TUIR in forma individuale o di società semplice, che applicano la disciplina del reddito fondiario);
- coloro i quali siano assoggettati a procedure aventi finalità liquidatorie;
- coloro che non determinano il reddito in modo analitico, bensì secondo regimi fiscali di vantaggio (si pensi, ad esempio: ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario, di cui all'art. 1, commi 54 e seguenti, Legge di stabilità 2015; alle società operanti nel settore marittimo che optano per un particolare regime di tassazione forfetaria, in luogo di quello ordinario, denominato "tonnage tax").

##### Oggetto agevolazione

È oggetto dell'agevolazione il costo relativo ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (nel prosieguo sarà indicato anche ricorrendo all'espressione "periodo agevolato").

A tal fine rilevano anche le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo agevolato



Condizioni di  
spettanza:  
verifica  
incremento  
occupazionale

Il beneficio spetta in presenza delle seguenti condizioni:

1. presenza di **dipendenti assunti/trasformati a tempo indeterminato nel corso del periodo agevolato ed in forza al termine dello stesso**;
2. **incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato (in essere al termine del periodo agevolato) rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente** (cd. *"incremento occupazionale"*); l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
3. **incremento del numero complessivo di lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato) rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente** (cd. *"incremento occupazionale complessivo"*).

La **media occupazionale** del periodo precedente (relativa sia ai dipendenti a tempo indeterminato che al numero complessivo dei dipendenti) è calcolata sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 (o 366 se tale periodo include il 29 febbraio). Tale calcolo consente di identificare le cc.dd. Unità lavorative per Anno (**ULA**).

Misura del  
beneficio

In presenza delle condizioni sopra indicate, ai fini della determinazione del reddito dei soggetti beneficiari, il costo dei lavoratori subordinati assunti/trasformati a tempo indeterminato nel periodo agevolato è maggiorato di un importo pari al 20%.

Tale maggiorazione è incrementata di un ulteriore 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in una delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 216/2023.

Il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è pari al **costo effettivamente sostenuto per il personale di nuova assunzione** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, c.1, lettera B), n. 9, del Codice Civile), **nel limite dell'incremento del costo complessivo del personale (classificabile nelle medesime voci) rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023.**

Qualora l'incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza di entrambe le categorie di lavoratori (nuovi assunti/trasformati oggetto della maggiorazione al 20% e al 30%), il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.

Nel caso di conversione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione.



### Implementazioni Software

In attesa di eventuali chiarimenti da parte delle competenti Amministrazioni (ulteriori rispetto alle puntualizzazioni presenti nella Relazione illustrativa del Decreto), il programma è stato implementato per consentire la verifica delle condizioni di spettanza dell'agevolazione in oggetto, in relazione ai livelli occupazionali rilevabili in azienda.

Successivamente, il programma verrà implementato ai fini del calcolo dell'importo del beneficio spettante (maggiorazione del costo del personale assunto/trasformato a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023).

Con il presente aggiornamento viene fornita la scelta *"Verifica spettanza maxi deduzione"* all'interno del nuovo comando **STMAXDED**, mediante la quale è possibile procedere alla rilevazione dei livelli occupazionali utili alla verifica dell'*"incremento occupazionale"* e dell'*"incremento occupazionale complessivo"* richiesti per la

spettanza della maggiorazione del costo del personale ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Il programma è stato inoltre implementato per consentire di forzare il comportamento del programma nella rilevazione di singoli dipendenti ai fini delle verifiche di incremento occupazionale o del successivo calcolo della maggior deduzione.

Si sottolinea che, ai fini della verifica dell'effettiva spettanza dell'agevolazione, la suddetta funzionalità dovrà essere eseguita al termine del periodo agevolato (anno 2024 in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno civile), sulla base dei livelli occupazionali definitivi di tale periodo, allorché gli auspicati ulteriori chiarimenti potrebbero essere stati resi noti. L'esecuzione anticipata di tale comando consente comunque di effettuare una valutazione preliminare degli attuali livelli occupazionali in funzione della possibilità di accesso all'agevolazione stessa.

Di seguito si riporta il dettaglio delle implementazioni apportate.

### STMAXDED – Verifica spettanza maxi deduzione

La scelta “*Verifica spettanza maxi deduzione*” del comando **STMAXDED**, consente di procedere al calcolo dei livelli occupazionali relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e del periodo successivo (periodo agevolato) ai fini della verifica dell'eventuale incremento dei dipendenti a tempo indeterminato (“*incremento occupazionale*”) e della totalità dei dipendenti (“*incremento occupazionale complessivo*”), ambedue necessari per la spettanza dell'agevolazione.

Sulla base dei valori rilevati verrà generata un'apposita stampa di dettaglio, suddivisa nei seguenti 3 prospetti:

1. Media dipendenti occupati nel periodo precedente a quello agevolato (periodo d'imposta in corso al 31.12.2023), distinta fra media complessiva e media relativa ai soli lavoratori a tempo indeterminato;
2. Numero dipendenti in forza (consistenza) al termine del periodo d'imposta agevolato (periodo in corso al 31.12.2024), anch'esso distinto fra numero complessivo e numero lavoratori a tempo indeterminato;
3. Calcolo “*incremento occupazionale*” e “*incremento occupazionale complessivo*” e determinazione della spettanza dell'agevolazione

In avvio del comando sono richieste le seguenti impostazioni:

Elaborazione STMAXDED - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI AZIENDE

Verifica spettanza maxi deduzione

Formato Non definito

Data di stampa 16/09/2024

Periodo d'imposta in corso al 31/12 2024

Dettaglio dipendenti Si

Da Azienda

Ad Azienda

**Periodo d'imposta in corso al 31/12:** selezionare l'anno di riferimento del periodo agevolato; viene automaticamente proposto l'anno 2024, considerando pertanto il periodo d'imposta in corso al 31/12 di tale anno; si ricorda che le date di riferimento del periodo d'imposta vengono rilevate dagli appositi campi della sezione “*Altri dati > Credito d'imposta Irap*” di **AZIE**.

**Dettaglio dipendenti:** indicando “Si” (opzione di *default*) verrà riportato in stampa anche il dettaglio di calcolo delle medie occupazionali del periodo precedente (prospetto 1) e delle consistenze al termine del periodo agevolato

(prospetto 2), con evidenza dei singoli dipendenti computati nei suddetti valori.

Indicando “No” verrà generato esclusivamente il prospetto riepilogativo (prospetto 3) contenente il calcolo degli incrementi/decrementi occupazionali sulla base dei valori totali di media e consistenza rilevati, con evidenza della spettanza o meno dell’agevolazione.

In funzione di quanto previsto dalla normativa in esame, vengono escluse automaticamente dall’elaborazione le aziende che non abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni precedenti l’inizio del periodo agevolato (366 giorni se il periodo comprende il 29.02.2024), ossia abbiano iniziato l’attività successivamente al primo giorno del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (ad esempio, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno civile, è esclusa dalla elaborazione l’azienda che abbia iniziato l’attività a partire dal 02.01.2023).

A tale scopo il programma verifica la data indicata al campo “*Inizio attività*” della scheda “*Anagrafica*” di **AZIE**, o, se non presente, al campo “*Data costituzione*” della scheda stessa.

Con riferimento alle aziende interessate, il programma procederà quindi alla determinazione delle medie dei dipendenti occupati nel periodo precedente a quello agevolato e delle consistenze dei dipendenti in forza al termine del periodo agevolato, verificando complessivamente tutte le filiali dell’azienda.

In merito alla rilevazione dei dipendenti nel calcolo dei livelli occupazionali complessivi e di quelli relativi ai soli dipendenti a tempo indeterminato, il programma opera con le seguenti modalità generali:

- i lavoratori con rapporto di **apprendistato** vengono considerati a tempo indeterminato o determinato in funzione della qualifica effettivamente indicata al campo “*Qualifica INPS – 3*” di **DIPE** > “*Dati generali*”;
- i lavoratori con rapporto di **collaborazione coordinata e continuativa** vengono assimilati ai lavoratori dipendenti nella determinazione dei livelli occupazionali e computati come lavoratori a tempo determinato o indeterminato in funzione della relativa “*Qualifica INPS – 3*”;
- in caso di **enti non commerciali**, vengono considerati nel calcolo dei livelli occupazionali i soli dipendenti impiegati almeno parzialmente nell’attività commerciale (valore maggiore di zero al campo “*% impiego in attività commerciale*” di **DIPE** > scheda “*Altro*” > pulsante “*Dettaglio deduzioni IRAP*”);
- si ritiene che non debbano essere considerati nella base occupazionale complessiva i dipendenti a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti (dipendenti con “*Qualifica INPS – 3*” pari ad “*A*”); in tal caso, risulterà computato il dipendente sostituito;
- si ritiene che debbano essere escluse dalla base occupazionale le matricole relative ai seguenti soggetti, non essendo il loro un rapporto strutturato riconducibile al lavoro dipendente o allo stesso assimilabile:
  - stagisti (“*L*” al campo “*Categoria INAIL*” di **DIPE** > scheda “*Trattenute*”);
  - tirocinanti (“*B*” al campo “*Categoria INAIL*”);
  - partecipanti ad impresa familiare non artigiana (“*H*” al campo “*Categoria INAIL*”);
  - pescatori autonomi, soci di cooperative piccola pesca (“*P*” al campo “*Categoria INAIL*”);
  - soggetto escluso da studi di settore (“*E*” al campo “*Categoria IRAP*” di **DIPE** > scheda “*Altro*”).

Di seguito, si illustrano i prospetti elaborati per la verifica dei livelli occupazionali del periodo d’imposta precedente e del periodo agevolato (generati se indicato “*Si*” al campo “*Dettaglio dipendenti*”) ed il conseguente prospetto riepilogativo finale di verifica, il quale, qualora sia verificata la sussistenza di entrambi gli incrementi, evidenzierà la teorica spettanza del beneficio.

## 1. Media dipendenti occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023

In tale prospetto viene riportato il dettaglio di calcolo dei dipendenti mediamente occupati nel periodo precedente a quello agevolato, con riferimento sia alla totalità dei dipendenti dell'azienda che ai soli dipendenti a tempo indeterminato:

*** CALCOLO MEDIE DIPENDENTI PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE ***																	Data di stampa: 17/09/2024		
Azienda: 201    TEAMSYSTEM SPA																	Periodo d'imposta: 01/01/2023 - 31/12/2023		
Fil	Matricola	Cognome Nome	Dt. assunz. Dt. licenz.		Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Tot. Media	Media Lind.	Media totale
1	1	CARLI CARLO	01/10/2019	Tot. Ind.	31,00 31,00	28,00 28,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	365,000 365,000	1,00	1,00
1	2	ROSSI PAOLO	01/10/2019	Tot. Ind.	15,50 15,50	14,00 14,00	15,50 15,50	15,00 15,00	15,50 15,50	15,00 15,00	15,50 15,50	15,50 15,50	15,00 15,00	15,50 15,50	15,00 15,00	15,50 15,50	182,500 182,500	0,50	0,50
1	3	BIANCHI MARIO	01/09/2021	Tot. Ind.	31,00 0,00	28,00 0,00	31,00 0,00	30,00 0,00	31,00 0,00	30,00 0,00	31,00 0,00	31,00 0,00	30,00 0,00	31,00 30,00	30,00 30,00	31,00 31,00	365,000 122,000	0,33	1,00
1	4	VERDI MARIA	01/10/2021 30/04/2023	Tot. Ind.	31,00 31,00	28,00 28,00	31,00 31,00	30,00 30,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120,000 120,000	0,33	0,33
2	1	NERI MARCO	01/04/2014	Tot. Ind.	31,00 31,00	28,00 28,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	365,000 365,000	1,00	1,00
2	2	ROSSI FILIPPO	10/09/2023	Tot. Ind.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21,00 0,00	31,00 0,00	30,00 0,00	31,00 0,00	113,000 0,000	0,00	0,31
2	3	VERDI CARLA	10/09/2023	Tot. Ind.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,50 0,00	15,50 0,00	15,00 0,00	15,50 0,00	56,500 0,000	0,00	0,15
TOTALI MEDIE																		3,16	4,29

Ai fini della rilevazione dei dipendenti in forza nel periodo in questione, il programma verifica la data di assunzione e cessazione indicata in anagrafica dipendente, calcolando i giorni di effettiva presenza in ciascun mese del periodo d'imposta.

Come già previsto per analoghe misure correlate ai livelli occupazionali dell'azienda, nella determinazione delle medie occupazionali ciascun dipendente viene computato in termini di **ULA** (Unità Laborative Annue), date dal rapporto fra il numero di giorni in forza nel periodo d'imposta ed il numero totale dei giorni del periodo stesso (365 o 366).

Ogni matricola, pertanto, risulterà conteggiata per intero (1 unità) in caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, in essere per tutta la durata del periodo d'imposta.

I dipendenti con rapporto di **lavoro a tempo parziale** vengono computati in proporzione alla rispettiva percentuale part-time, rilevando, all'interno dei cedolini elaborati, la specifica percentuale applicata nei singoli mesi del periodo di riferimento.

I dipendenti **intermittenti** vengono computati in ciascun mese in funzione del rapporto fra le ore retribuite del mese (rilevate dal totalizzatore 31 della sezione "Altri dati > Altri progressivi" di **DIPE**) e le ore contrattuali mensili (scheda "Dati generali" di **DIPE**).

In funzione di quanto sopra, nel prospetto relativo al calcolo delle medie occupazionali, per ciascun dipendente in forza nel periodo d'imposta vengono evidenziate le seguenti informazioni:

- data di assunzione / data di cessazione;
- numero di giorni in forza in ciascun mese del periodo, distinto fra numero di giorni totali e numero di giorni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  
In caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato, il lavoratore verrà conteggiato nella media complessiva per l'intera durata del rapporto di lavoro e nella media relativa ai lavoratori a tempo indeterminato a partire dalla "Data trasformazione rapporto" (**DIPE** > "Dati generali").
- incidenza del dipendente sulla media dei lavoratori a tempo indeterminato (colonna "Media t.ind."), data dal rapporto fra il totale dei giorni a tempo indeterminato e 365 (o 366);
- incidenza del dipendente sulla media complessiva (colonna "Media totale"), data dal rapporto fra il totale dei giorni in forza e 365 (o 366).

Nel rigo "**TOTALI MEDIE**" verrà quindi evidenziata la media dei lavoratori a tempo indeterminato e la media complessiva dei dipendenti occupati nel periodo interessato, date dalla somma dei corrispondenti valori calcolati per ciascun dipendente rilevato.

## 2. Consistenza dipendenti occupati al termine del periodo d'imposta agevolato

In tale prospetto viene riportato il dettaglio dei dipendenti in forza al termine del periodo d'imposta agevolato (periodo in corso al 31.12 dell'anno selezionato), evidenziando distintamente la consistenza dei dipendenti a tempo indeterminato e della totalità dei dipendenti dell'azienda:

*** CALCOLO CONSISTENZE DIPENDENTI PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE ***								Data di stampa: 17/09/2024	
Azienda: 201 TEAMSYSTEM SPA								Periodo imposta: 01/01/2024 - 31/12/2024	
Fil	Matricola	Cognome Nome	Particolarità	Dt. assunz.	Dt. licenz.	Dt. entrata	Dt. uscita	Consistenza	
								Ind.	Tot.
1	1	CARLI CARLO		01/10/2019				1,00	1,00
1	2	ROSSI PAOLO		01/10/2019				1,00	1,00
1	3	BIANCHI MARIO		01/09/2021				1,00	1,00
2	1	NERI MARCO		01/04/2014				1,00	1,00
2	2	ROSSI FILIPPO		10/09/2023					1,00
2	3	VERDI CARLA		10/09/2023					1,00
2	4	BIANCHI GIOVANNI		01/04/2024				1,00	1,00
TOTALE CONSISTENZA								5,00	7,00

Per ciascun dipendente in forza l'ultimo giorno del periodo in esame, vengono evidenziate le seguenti informazioni:

- nella colonna "Particolarità" vengono evidenziati gli eventuali dipendenti interinali (**DIPINT**) o dipendenti interessati da un periodo di distacco all'estero (**DIPE** > "Altri dati > Distacco in paese estero"), rilevati ai fini dei livelli occupazionali con le modalità specificamente previste (vedi paragrafo successivo);
- Data assunzione / Data licenziamento (si evidenzia comunque che i dipendenti con data licenziamento precedente all'ultimo giorno del periodo d'imposta non vengono riportati nel prospetto in esame in quanto non più in forza a tale data);
- Data entrata / Data uscita (rilevati tramite il pulsante "Trasferimento" in **DIPE** > "Dati generali"); tali date vengono evidenziate con riferimento ai dipendenti interessati da operazioni straordinarie con passaggio diretto nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 o 2024, in funzione delle particolari modalità previste per la rilevazione di tali dipendenti nella base occupazionale (vedi paragrafo successivo);
- nella colonna "Consistenza Ind. / Tot." viene evidenziato il computo del lavoratore nel numero di dipendenti a tempo indeterminato e nel numero totale dei dipendenti dell'azienda (in forza al termine del periodo d'imposta).

Si sottolinea che, a differenza di quanto previsto ai fini del calcolo delle medie occupazionali del periodo precedente, nella rilevazione della consistenza al termine del periodo agevolato i **dipendenti part-time** vengono computati come una unità indipendentemente dalla relativa riduzione di orario.

Si ritiene che tale modalità, in assenza di espressa indicazione in merito, possa applicarsi sulla base di quanto previsto dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 26/2006 relativa alla deduzione da ultimo applicabile ai fini IRAP nei periodi d'imposta 2014 – 2021 e subordinata ad un'analoga verifica dell'incremento occupazionale; in tale circolare, infatti, viene indicato che "al termine del periodo d'imposta deve essere conteggiata l'effettiva consistenza dei lavoratori, prescindendo da eventuali riduzioni dell'orario di lavoro fissate nei contratti individuali".

Nel rigo "TOTALI CONSISTENZE" verrà quindi evidenziato il numero di lavoratori a tempo indeterminato e il numero di tutti i lavoratori (anche a tempo determinato) in forza al termine del periodo agevolato, dati dalla somma dei corrispondenti valori calcolati per ciascun dipendente rilevato.



### 3. Verifica spettanza maxi deduzione D.M. 25 giugno 2024

In tale prospetto riepilogativo viene evidenziata la verifica di spettanza dell'agevolazione, sulla base dei valori di media e consistenza occupazionale rilevati dal programma e dettagliati nei prospetti precedenti.

A tal fine nel prospetto viene riportato il calcolo del:

- “**INCREMENTO OCCUPAZIONALE**”, dato dalla eventuale differenza positiva fra la consistenza dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo agevolato e la media degli analoghi dipendenti occupati nell'anno precedente;
- “**INCREMENTO OCCUPAZIONALE COMPLESSIVO**”, dato dalla eventuale differenza positiva fra la consistenza della totalità dei dipendenti al termine dell'anno (periodo agevolato) e la media della totalità dei dipendenti occupati nell'anno precedente.

**** VERIFICA SPETTANZA MAXI DEDUZIONE D.M. 25 GIUGNO 2024 ****		Data di stampa:	17/09/2024
Azienda: 201 TEAMSYSTEM SPA		Periodo imposta: 01/01/2024 - 31/12/2024	
CONSISTENZA DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO ANNO			5,00
MEDIA DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO ANNO PRECEDENTE			3,16
INCREMENTO OCCUPAZIONALE		SI	1,84
CONSISTENZA COMPLESSIVA DIPENDENTI PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE ANNO			7,00
MEDIA COMPLESSIVA PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE ANNO PRECEDENTE			4,29
INCREMENTO OCCUPAZIONALE COMPLESSIVO		SI	2,71
SPETTANZA MAXI DEDUZIONE D.M. 25 GIUGNO 2024		SI	

Conseguentemente, qualora realizzate entrambe le condizioni (“incremento occupazionale” e “incremento occupazionale complessivo”) verrà evidenziata la spettanza dell'agevolazione (valore “SI” al rigo “*Spettanza maxi deduzione D.M. 25 giugno 2024*”).

Si sottolinea che, per le aziende appartenenti ad un **gruppo interno di imprese (intendendosi tale l'insieme delle società residenti controllanti, controllate o collegate allo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile)**, l'art. 4, c.7 del Decreto 25 giugno 2024 prevede che, ai fini della spettanza del beneficio, le condizioni di “incremento occupazionale” e di “incremento occupazionale complessivo” siano verificate anche con riferimento al gruppo complessivamente considerato, tenendo conto, in caso di società a controllo congiunto, della quota di controllo e, in caso di società collegate, alla quota di partecipazione detenuta. Pertanto, qualora il contribuente faccia parte di un gruppo interno di imprese, al fine della spettanza del beneficio, dovrà disporre anche dei dati occupazionali relativi a ciascuna società del gruppo, affinché possa verificare anche l'eventuale sussistenza dell'incremento occupazionale di gruppo (somma dell'incremento occupazionale di ciascuna società del gruppo interno) e dell'incremento occupazionale complessivo di gruppo (somma algebrica dell'omonima variabile di ciascuna società del gruppo interno).



### Particolarità

In merito alla determinazione dei dipendenti assunti/trasformati a tempo indeterminato per i quali è possibile fruire dell'agevolazione nonché al calcolo dell'incremento occupazionale e dell'incremento occupazionale complessivo, all'art. 4, commi da 3 a 5, del decreto interministeriale del 25 giugno 2024 sono stabilite le modalità di rilevazione dei dipendenti in presenza delle seguenti situazioni particolari.

#### **Dipendenti oggetto di passaggio diretto**

L'art. 4, c. 3, lett. a) del Decreto interministeriale prevede che, ai fini della spettanza dell'agevolazione e degli incrementi occupazionali, non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo agevolato (vedi sotto), i cui contratti sono ceduti a seguito di operazioni straordinarie o di cessione del contratto, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo agevolato (si veda, di seguito, la casistica 1).

Come chiarito nella relazione illustrativa al decreto, tale disposizione mira ad una "sterilizzazione" degli effetti della cessione del contratto di lavoro senza soluzione di continuità, al fine di non penalizzare il dante causa (datore cedente) e non avvantaggiare l'avente causa (datore cessionario).

A tale scopo, al fine di rendere omogenei i termini di confronto per la verifica degli incrementi occupazionali, i lavoratori oggetto di passaggio diretto (sia nel corso del periodo agevolato che nel periodo precedente) non devono essere considerati nei livelli occupazionali sia dell'avente causa (per il periodo d'imposta agevolato e per quello precedente) che del dante causa (per il periodo precedente a quello agevolato).

Lo stesso art. 4, c. 3, lett. a) del Decreto dispone che tale "sterilizzazione" venga meno, esclusivamente per l'avente causa, qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del periodo d'imposta agevolato, al fine di impedire che tale soggetto possa beneficiare dell'agevolazione, a seguito di nuove assunzioni, senza tenere in considerazione gli eventuali licenziamenti di dipendenti oggetto di passaggio diretto. In tal caso, prevedendo il Decreto che i lavoratori non più in essere al termine del periodo agevolato "*riducono l'incremento occupazionale*", agli stessi, non presenti presso il cessionario nel periodo precedente a quello agevolato, sarà attribuito un "peso" negativo (si veda la casistica 2).

Diversamente da quanto sopra, la lett. b) del suddetto art. 4, c.3, prevede che i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo agevolato e oggetto di passaggio diretto nel periodo stesso, sono sempre da conteggiare tanto per la determinazione dell'eventuale beneficio spettante al dante causa, quanto per quello spettante all'avente causa.

In tal caso, tali lavoratori rilevano per entrambi in proporzione alla durata del rapporto di lavoro avuto con ciascun datore (si veda la casistica 3).

In funzione di quanto sopra, si possono evidenziare, a titolo di esempio, le seguenti possibili casistiche (per semplicità, nell'esemplificazione si considera il periodo d'imposta coincidente con l'anno civile).

- 1) Dipendente assunto presso l'azienda A precedentemente al periodo agevolato ("Data assunzione" nell'azienda A e "Data inizio rapporto" nell'azienda B precedenti al 01.01.2024), trasferito con passaggio diretto all'azienda B

In tal caso, a prescindere dalla data di trasferimento ("Data uscita" nell'azienda A e "Data entrata" nell'azienda B), ai fini della verifica degli incrementi occupazionali, il dipendente non viene computato né nell'azienda A né nell'azienda B ("sterilizzazione").

- 2) Dipendente assunto presso l'azienda A (nel 2023 o 2024), trasferito con passaggio diretto all'azienda B (nel 2023 o 2024) e non più in forza presso quest'ultima al termine del 2024

In tal caso, a prescindere dalla data di trasferimento, ai fini della verifica degli incrementi occupazionali il dipendente viene computato in diminuzione della consistenza nell'azienda B.

- 3) Dipendente assunto presso l'azienda A nel corso del 2024 (periodo agevolato) e trasferito con passaggio diretto all'azienda B

In tal caso, ai fini della verifica degli incrementi occupazionali il dipendente viene computato nella consistenza sia dell'azienda A (sebbene non in forza presso quest'ultima al termine del periodo agevolato) che dell'azienda B, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro avuto con le stesse.

(Al ricorrere delle previste condizioni legittimanti, qualora si tratti di un lavoratore a tempo indeterminato, o trasformato a tempo indeterminato, le aziende coinvolte, come sarà evidente allorché in un successivo aggiornamento sarà implementato il calcolo della maggiorazione, potranno considerarlo neoassunto).

Nella sezione della stampa dedicata a dare evidenza alle consistenze al termine del periodo agevolato, colonna "*Particolarità*", a tali matricole corrisponderà la dicitura "*Passaggio diretto*".

### Personale distaccato

#### Distaccati in Italia

Il comma 4 dell'art. 4 prevede che, ai fini delle verifiche di incremento occupazionale, l'impresa distaccataria non tiene conto dei lavoratori dipendenti in distacco presso di essa. Viene poi indicato che l'impresa distaccante non tiene conto dei lavoratori distaccati all'estero, dalla data in cui è intervenuto il distacco fino al momento in cui sono cessati gli effetti dello stesso.

Per esclusione, in attesa di eventuali chiarimenti/conferme si ritiene che, ai fini delle verifiche occupazionali, il lavoratore distaccato in Italia deve essere considerato esclusivamente dall'azienda distaccante (azienda titolare del rapporto), senza tenere conto del periodo di distacco presso altra azienda residente.

La norma non fornisce indicazioni esplicite in merito alla possibilità e modalità di fruizione del beneficio, da parte dell'azienda distaccante, con riferimento al lavoratore assunto a tempo indeterminato nel periodo agevolato e distaccato presso altra azienda in Italia; analogamente a quanto previsto relativamente ai lavoratori distaccati all'estero (vedi sotto), si ritiene che tale lavoratore possa essere considerato come neoassunto ai fini dell'agevolazione, maggiorando il relativo costo al netto della quota riferita al periodo di distacco.

In funzione di quanto sopra, all'interno della procedura PAGHE i dipendenti distaccati in altra azienda in Italia vengono interamente considerati nei livelli occupazionali (medie e consistenze) dell'azienda distaccante, indipendentemente dal periodo di distacco (presente in DIPE, scheda "Altro", "Dettaglio deduzioni IRAP", tasto "distacc. Somm.", che sarà successivamente verificato per escludere il corrispondente costo dalla determinazione del beneficio).

#### Distaccati all'estero

L'art. 4, c. 3, lett. c) del Decreto interministeriale stabilisce che non rileva il personale assunto a tempo indeterminato dalla casa madre residente ma destinato a una sua stabile organizzazione all'estero; tali lavoratori, pertanto, non vanno considerati nel computo della base occupazionale del periodo d'imposta agevolato e di quello precedente, rappresentando la maggiorazione in trattazione un beneficio di natura fiscale finalizzato a stimolare l'incremento occupazionale in Italia.

La norma stabilisce altresì che nel caso di lavoratori assunti a tempo indeterminato nel periodo agevolato, che siano stati distaccati all'estero dopo aver svolto l'attività presso la casa madre residente, l'agevolazione può essere fruita dalla casa madre in proporzione alla durata del rapporto di lavoro presso la stessa.

In merito ai lavoratori distaccati all'estero, inoltre, il c. 4 stabilisce che, ai fini del calcolo degli incrementi occupazionali, l'impresa distaccante non tiene conto dei lavoratori distaccati all'estero dalla data in cui è intervenuto il distacco fino al momento in cui sono cessati gli effetti dello stesso.

In funzione di quanto sopra:

- ai fini delle verifiche occupazionali, il dipendente distaccato all'estero deve essere considerato in relazione al/i periodo/i in cui lo stesso ha prestato l'attività lavorativa presso la casa madre, al netto quindi del periodo di distacco. Pertanto, sarà considerato sia nelle medie relative al periodo precedente a quello agevolato, sia nelle consistenze in proporzione al periodo di lavoro prestato in Italia e in queste ultime soltanto se al termine del periodo agevolato non risulta essere distaccato all'estero;
- ai fini della fruizione del beneficio, il dipendente assunto a tempo indeterminato nel periodo agevolato e distaccato all'estero, può essere considerato come neoassunto, qualora abbia lavorato in Italia presso la casa madre; in tal caso, nel rispetto di tutte le altre condizioni (incrementi occupazionali), la maggiorazione può essere fruita in proporzione alla durata del periodo lavorato presso la casa madre, maggiorando il costo sostenuto relativamente a tale periodo.

In funzione di quanto sopra, il programma provvede a rilevare il periodo di distacco all'estero dall'apposita sezione "Altri dati > Distacco in paese estero > Periodo di distacco" di **DIPE**; in base a tale periodo, il dipendente verrà computato sia nelle medie che nelle consistenze occupazionali in rapporto ai giorni di attività presso la casa madre (periodo non in distacco).

Nella sezione della stampa dedicata a dare evidenza alle consistenze al termine del periodo agevolato, colonna "Particolarità", a tali matricole corrisponderà la dicitura "Distacco all'estero"; se interessate dal distacco in parola senza soluzione di continuità durante l'intero periodo oggetto di osservazione (dal primo giorno del periodo precedente a quello agevolato all'ultimo giorno del periodo agevolato) non saranno presenti nella stampa.

### Lavoratori in somministrazione

Con riferimento al personale in somministrazione, Il comma 5 dell'art. 4 stabilisce che, ai fini delle verifiche di incremento occupazionale, l'impresa utilizzatrice tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro (periodo di utilizzo del lavoratore somministrato).

In merito alla fruizione del beneficio, la relazione illustrativa al decreto indica che, con riferimento ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nel periodo agevolato da parte dell'azienda somministratrice, la maggiorazione del costo del lavoro spetta all'impresa utilizzatrice in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro presso la stessa utilizzatrice

In funzione di quanto sopra, nella procedura PAGHE i lavoratori somministrati (inseriti nell'anagrafica **DIPINT** con codice "I" al campo "Tipo dipendente") vengono considerati nelle verifiche occupazionali dell'azienda utilizzatrice, a meno che non siano assunti in sostituzione di lavoratori assenti; a tal fine, sia nel calcolo delle medie che delle consistenze, tali lavoratori vengono computati in proporzione della durata del periodo di somministrazione ("Data entrata" e "Data uscita" di **DIPINT**).

Tali lavoratori, inoltre:

- indicando il citato comma 5 "... i requisiti riguardanti la tipologia del contratto di lavoro sono identificati sulla base del rapporto con il somministratore", vengono considerati nella forza occupazionale a tempo indeterminato se indicato "I" al campo "Tipologia legge 92/12" dell'anagrafica stessa;
- vengono considerati nella forza occupazionale a tempo determinato se il campo "Tipologia legge 92/12" non è valorizzato;
- vengono computati in rapporto all'eventuale percentuale part-time indicata al campo "Percentuale part-time" di **DIPINT** > "Dati aggiuntivi" (valorizzabili tramite il pulsante "+" all'interno dell'anagrafica del lavoratore in somministrazione);
- si ritiene che non debbano essere considerati i lavoratori in somministrazione utilizzati per la sostituzione di lavoratori assenti, caratterizzati dal valore "S" al campo "Tipologia legge 92/12" di **DIPINT**.

Nella sezione della stampa dedicata a dare evidenza alle consistenze al termine del periodo agevolato, colonna "Particolarità", a tali matricole corrisponderà la dicitura "Interinale".

Nell'art. 4, c. 3, del Decreto sono fornite inoltre le seguenti precisazioni:

➤ **Dipendenti precedentemente in forza ad altra società del gruppo (art. 4, c. 3 lett. d)**

Ai fini delle verifiche occupazionali e, se trattasi di lavoratore a tempo indeterminato, della fruizione del beneficio, per evitare comportamenti opportunistici tendenti a incrementare "fittiziamente" la base occupazionale, non rilevano i dipendenti assunti (nel periodo agevolato), precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest'ultima si sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023.

In questo caso, tali lavoratori, se a tempo indeterminato, non sono da considerarsi neoassunti ai fini dell'agevolazione e in ogni caso debbono essere esclusi dalle verifiche dell'incremento occupazionale e dell'incremento occupazionale complessivo (a tal fine è possibile impostare adeguatamente il campo "Maxi deduzione D.M. 25 giugno 2024", di cui al paragrafo seguente).

➤ **Soci lavoratori di società cooperative (art. 4, c. 3 lett. f)**

Ai fini dell'agevolazione, i soci lavoratori di società cooperative, se intrattengono con le stesse anche un rapporto di lavoro subordinato, sono assimilati ai lavoratori dipendenti.

### DIPE – Maxi deduzione D.M. 25 giugno 2024

Nella sezione “Altre informazioni” della scheda “Altro” di **DIPE**, è stato inserito il campo “Maxi deduzione D.M. 25 giugno 2024”, che consente di identificare eventuali dipendenti che si intendono escludere dalle verifiche occupazionali e/o dal successivo calcolo dell’agevolazione in oggetto, forzando le modalità di rilevazione applicate automaticamente dal programma:

**Altre informazioni**

Settore turistico-alberghiero e della ristorazione	<input type="text"/> No
Imposta sostitutiva sulle mance	No 2024
Innalzamento limite welfare	No
Spettanza trattamento integrativo settore turismo	No
Pari opportunità - Categorie protette art.18	No
Maxi deduzione D.M. 25 giugno 2024	<input type="text"/>

A tal fine il campo prevede le seguenti opzioni:

- [ **spazio** ] (impostazione di *default*) il dipendente viene automaticamente rilevato con le modalità sopra descritte, sia ai fini della verifica degli incrementi occupazionali che ai fini dell’eventuale successiva attribuzione della maggiorazione spettante;
- E** il dipendente viene escluso dal calcolo delle medie e consistenze occupazionali e dall’attribuzione dell’eventuale maggiorazione del costo deducibile;
- D** il dipendente viene escluso solo dall’attribuzione del beneficio mentre viene ordinariamente considerato nella verifica dei livelli occupazionali.

## Utility procedura PAGHE

## UTYRAGVOCI

## Duplicazione voci e personalizzazioni

È stato predisposto il comando di utilità **UTYRAGVOCI**, che consente di:

- duplicare le voci create dall'utente all'interno di un raggruppamento in un altro raggruppamento;
- riportare le eventuali personalizzazioni apportate alle voci presenti in un raggruppamento nella corrispondente voce inserita in un altro raggruppamento.

Tali funzioni risultano utili in particolare agli utenti CONTRA nei casi in cui, venga introdotto un nuovo codice contratto che ha origine da uno preesistente, con conseguente creazione di un nuovo raggruppamento voci (casistica che si potrebbe riscontrare, ad esempio, qualora non tutte le parti contraenti sottoscrivono un rinnovo) o nel caso in cui, per un contratto già fornito, si dovesse presentare l'esigenza di creare un nuovo raggruppamento voci.

Il comando **UTYRAGVOCI** è caratterizzato dalle scelte di seguito dettagliate.

## Duplicazione voci inferiori 8000

Mediante tale scelta è possibile duplicare le voci create dall'utente (codici inferiori a 8000) all'interno di un raggruppamento in un altro raggruppamento.

La scelta è caratterizzata da una opzione di stampa e una di stampa e aggiornamento.

Entrambe le opzioni richiedono il raggruppamento di partenza dove rilevare le voci create dall'utente, da indicare nel campo "*Raggruppamento originale*", e il raggruppamento di destinazione dove si intende copiare le stesse, da indicare nel corrispondente campo.

## Stampa

L'opzione di stampa genera un tabulato, analogo a quello sotto esposto, con l'elenco di tutte le voci con codice inferiore ad 8000 presenti all'interno del "*Raggruppamento originale*" e la relativa situazione nel "*Raggruppamento di destinazione*", i cui codici vengono evidenziati in testa.

DUPLICAZIONE VOCI INFERIORI 8000		Data stampa 17/09/2024		
Raggruppamento originale 8552		Raggruppamento di destinazione 8572		
Voce	Descrizione	Voce	Personalizzazioni	Duplicabile
1	PREMIO QUAL. LATTE	Assente	Assenti	Sì

Con riferimento al raggruppamento di destinazione, nella colonna "Voce" viene indicato se la voce risulta assente o è già presente, mentre nella colonna "Personalizzazioni" viene evidenziato se per la voce nel raggruppamento di partenza sono state impostate delle personalizzazioni. Tale ultima informazione segnala all'utente l'eventuale necessità di eseguire anche la scelta "*Duplicazione personalizzazioni voci*".

La colonna "Duplicabile" viene compilata a "Sì" per le voci che risultano assenti nel raggruppamento di destinazione.

## Stampa e aggiorna

Mediante tale opzione, oltre alla generazione della stampa sopra descritta, il programma provvede a copiare nel raggruppamento di destinazione le voci per le quali risulta compilata a “Sì” la colonna “Duplicabile” del tabulato.

In tal caso in testa alla stampa viene inserita la descrizione “Aggiornamento”; nella colonna “Duplicabile”, per le voci che è stato possibile copiare nel raggruppamento di destinazione, viene esposta la dicitura “Duplicata”.

DUPLICAZIONE VOCI INFERIORI 8000		Aggiornamento	Data stampa		17/09/2024
Raggruppamento originale		8552	Raggruppamento di destinazione		8572
Voce	Descrizione		Voce	Personalizzazioni	Duplicabile
1	PREMIO QUAL. LATTE		Assente	Assenti	Duplicata

## Duplicazione personalizzazioni voci

Mediante tale scelta è possibile riportare le eventuali personalizzazioni apportate alle voci di un raggruppamento, nella corrispondente voce inserita in un altro raggruppamento.

La scelta è caratterizzata da una opzione di stampa e una di stampa e aggiornamento.

▼ Duplicazione voci inferiori 8000

Stampa

Stampa e aggiorna

▼ Duplicazione personalizzazioni voci

Stampa

Stampa e aggiorna

Formato

Non definito

Raggruppamento originale

Raggruppamento di destinazione

Solo voci con personalizzazioni

☒ <

Analogamente alla scelta sopra descritta, anche in questo caso vengono richiesti il raggruppamento di partenza, dove rilevare le voci personalizzate, e il raggruppamento di destinazione, dove verificare l'eventuale presenza delle medesime voci, ma prive di personalizzazioni.

In questo caso verranno verificate anche le voci con codice superiore a 8.000

Inoltre, è presente il campo “Solo voci con personalizzazioni”, compilato di *default*, che consente di esporre in stampa solo le voci che nel “Raggruppamento originale” sono state personalizzate; in assenza di valorizzazione del campo il programma riporterà in stampa tutte le voci del raggruppamento di partenza, evidenziando con un asterisco quelle personalizzate.

## Stampa

L'opzione di stampa genera un tabulato, analogo a quello sotto esposto, con l'elenco delle voci del “Raggruppamento originale” che presentano una personalizzazione, evidenziando se nel raggruppamento di destinazione la voce risulta presente e se attivata una personalizzazione.

DUPLICAZIONE PERSONALIZZAZIONI VOCI				Data stampa		23/09/2024			
Raggruppamento originale			8552		Raggruppamento di destinazione			8572	
Voce		Descrizione		Voce		Personalizzazioni		Duplicabile	
8025		STRAORDINARIO 25% op.agr.		Presente		Assenti		Sì	

La colonna “Duplicabile” viene compilata a “Sì” per le voci che nel raggruppamento di destinazione risultano già presenti, ma prive di personalizzazione.

In assenza di compilazione del campo “Solo voci con personalizzazioni”, la stampa prodotta sarà analoga alla seguente, nella quale vengono esposte tutte le voci del raggruppamento di partenza, evidenziando con un asterisco quelle personalizzate.



DUPLICAZIONE PERSONALIZZAZIONI VOCI				Data stampa	23/09/2024
Raggruppamento originale 8552		Raggruppamento di destinazione 8572			
Voce	Descrizione	Voce	Personalizzazioni	Duplicabile	
1	PREMIO QUAL. LATTE	Presente	Assenti		
8001	LAVORO ORDINARIO (ore)	Presente	Assenti		
8002	LAVORO ORDINARIO (giorni)	Presente	Assenti		
8004	MANCATA ADESIONE E.B.A.N	Presente	Assenti		
8005	LAVORO FESTIVO 50% dir.	Presente	Assenti		
8006	LAV.SUPPL.15% operai	Presente	Assenti		
8007	LAV.SUPPL.35% operai	Presente	Assenti		
8008	STRAORD.FESTIVO 60% dir.	Presente	Assenti		
8010	TURNO DIURNO/NOTT OTI 10	Presente	Assenti		
8011	LAV.SUPPL.10%	Presente	Assenti		
8012	LAV.SUPPL.10% operai	Presente	Assenti		
8013	LAV.NOTTURNO 10% OTI tur.	Presente	Assenti		
8014	LAVORO FEST. 10%	Presente	Assenti		
8016	INDENNITA' DI CASSA	Presente	Assenti		
8019	LAV.SUPPL.15% impiegati	Presente	Assenti		
8021	LAV.SUPPL.35% impiegati	Presente	Assenti		
8023	LAV. DOM. solo magg. imp.	Presente	Assenti		
* 8025	STRAORDINARIO 25% op.agr.	Presente	Assenti	Sì	
8029	STRAORDINARIO 29% op.flo.	Presente	Assenti		
8030	STRAORDINARIO 30% imp.	Presente	Assenti		

## Stampa e aggiorna

Mediante tale opzione, oltre alla generazione della stampa sopra descritta, per le voci per le quali risulta compilata a "Sì" la colonna "Duplicabile" del tabulato, il programma provvede a riportare la personalizzazione che caratterizza la specifica voce nel raggruppamento di partenza, nella corrispondente voce del raggruppamento di destinazione.

In tal caso in testa alla stampa viene inserita la descrizione "Aggiornamento"; nella colonna "Duplicabile", per le voci nelle quali è stato possibile impostare la personalizzazione, viene esposta la dicitura "Duplicata".

DUPLICAZIONE PERSONALIZZAZIONI VOCI				Aggiornamento	Data stampa	23/09/2024
Raggruppamento originale 8552		Raggruppamento di destinazione 8572				
Voce	Descrizione	Voce	Personalizzazioni	Duplicabile		
8025	STRAORDINARIO 25% op.agr.	Presente	Assenti	Duplicata		

## Utenti CONTRA - Sequenza operativa

Ogniqualevolta nel modulo CONTRA venga introdotto un nuovo codice contratto che ha origine da uno preesistente, con conseguente creazione di un nuovo raggruppamento voci o nel caso in cui, per un contratto già fornito, venga creato un nuovo raggruppamento voci, gli utenti CONTRA dovranno operare come di seguito esposto.

1. Aggiornare il modulo CONTRA, qualora non impostato l'aggiornamento automatico mediante la corrispondente funzione.
2. Eseguire la funzione "Stampa e aggiorna" della scelta "Duplicazione voci inferiori 8000" di **UTYRAGVOCI**, per duplicare le voci create dall'utente all'interno del raggruppamento di partenza nel nuovo raggruppamento introdotto in CONTRA.
3. Eseguire la funzione "Stampa e aggiorna" della scelta "Duplicazione personalizzazioni voci" di **UTYRAGVOCI**, per riportare le personalizzazioni apportate alle voci presenti nel raggruppamento di partenza nel nuovo raggruppamento.

Con riferimento ai punti 2 e 3 è possibile eseguire preventivamente le relative funzioni di "Stampa", per verificare la necessità di effettuare l'elaborazione.

### Erogazione automatica “Una tantum”

UNATANTUM

#### Erogazione Una Tantum

##### CONTRA – Parametrazioni una tantum precaricate

Con riferimento ad alcuni contratti che prevedono l'erogazione dell'una tantum nel mese di settembre 2024, con la presente versione vengono fornite per gli utenti CONTRA ulteriori parametrizzazioni precaricate, che possono essere selezionate al campo “*Contratto di riferimento*” presente nella sezione “*Gestione una tantum rinnovi contrattuali*” del comando **UNATANTUM**.

I dati che vengono proposti nei campi della sezione in esame derivano dalle condizioni di spettanza previste dal corrispondente CCNL; analogamente, la compilazione delle tabelle basi per voci di calcolo (**TB0120**) e delle tabelle gruppi giustificativi (**TB1109**) associate a tali configurazioni segue quanto stabilito contrattualmente; si ricorda che l'utente potrà comunque apportare le modifiche ritenute opportune.

Di seguito si riportano i contratti per i quali vengono fornite le relative parametrizzazioni.

##### Settore Tessili Moda e Chimica Ceramica Aziende Artigiane

- **8021 / 8022** Tessili Lavorazioni a mano artigianato
- **8031 / 8032** Tessili Calzature artigianato
- **8041 / 8042** Tessili Confezioni artigianato
- **8141 / 8142** Ceramica artigianato
- **8261 / 8262** Lavanderie Tintorie artigiane
- **8511 / 8512** Chimica Gomma Plastica Vetro artigiane
- **8763** Occhiali artigianato

Le tabelle sopra elencate vengono caricate automaticamente in fase di installazione della presente versione.

## Archivi di base

### Tabelle procedura > Tabelle retributive

TB0111

#### TB0111 – Tabella maturazione ratei - Festività

Relativamente al funzionamento dei codici “*Tipo maturazione*” **8** = “*1/4 se ricadenti nel mese*” e **9** = “*1/3 se ricadenti nel mese*”, in caso di elaborazione dei cedolini in modalità sfasata, che comporta la maturazione del rateo il mese successivo rispetto a quello in cui ricade la ex festività, il programma è stato modificato per effettuare il riproporzionamento del coefficiente di maturazione alla percentuale part time del dipendente valida l'ultimo giorno del mese precedente quello di maturazione.

### Tabelle procedura > Tabelle contributive

TB0307

#### Contributi casse edili > Scheda Eccezioni

##### Cassa Edile di Siena

La Cassa Edile di Siena ha modificato il trattamento economico previsto per il periodo di carenza degli eventi di **malattia**, stabilendo che la percentuale indennizzata al dipendente deve essere sempre pari al 100%, per tutti gli eventi dell'anno.

Pertanto, il trattamento attualmente previsto per il periodo di carenza relativo a tutti gli eventi di **malattia** è ora il seguente:

- eventi di durata fino a 6 giorni: 100% di integrazione a carico dell'azienda;
- eventi di durata compresa tra 7 e 12 giorni: 100% di integrazione a carico dell'azienda, di cui il 50% rimborsato della Cassa Edile.

A tal fine è stato modificato il calcolo effettuato dal “*Codice calcolo particolare*” **SI00**.

Si precisa che la scheda “*Eccezioni*” non deve essere modificata.

### Addizionale regionale Molise

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto il mancato raggiungimento, nell'esercizio 2023, degli obiettivi del piano di rientro del deficit sanitario da parte della Regione Molise.

Pertanto, per l'anno d'imposta 2024, la relativa aliquota di addizionale regionale è stata aumentata di 0,30 punti percentuali, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, co. 86 della L. 191/2009.

In funzione di quanto sopra, con l'installazione della presente versione, la relativa tabella (TB0405, codice 12) verrà aggiornata come di seguito evidenziato.

Anno di validità	2024	
Codice regione	12	MOLISE

Aliquote normali		
NR	fino a reddito	aliquota
1	15.000,00	2,030
2	28.000,00	2,230
3	99.999.999,00	3,630
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Aliquota agevolata		
fino a reddito		<input type="checkbox"/> handicap
aliquota		
numero figli		<input type="checkbox"/> handicap
reddito		
importo ult.per figli		
Ulteriori agevolazioni		

Detrazione figli		
fino a reddito		
detrazione		
handicap		numero figli <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Figli a carico minorenni		
Codice detrazione		

Aliquota normale con limite	
fino a reddito	
aliquota	

Modalità di calcolo	
1	A scaglioni

### Delegazione di pagamento

Il programma è stato implementato per gestire la trattenuta di una quota della retribuzione da corrispondere a un soggetto terzo (creditore del dipendente) a seguito di una “delegazione di pagamento” richiesta dal dipendente al proprio datore di lavoro.

A tal fine all'interno della scheda “*Prestiti*” di **DIPE** sono state inserite due nuove opzioni che possono essere selezionate in funzione della diversa modalità con la quale viene attivata la delegazione; in particolare al campo “*Tipologia*” sono presenti le opzioni “**Delegazione**” e “**Delegazione limite un quinto**”:

Mediante l'opzione “**Delegazione**” il programma effettuerà la trattenuta per l'importo indicato al campo “*Imp. rata*” senza effettuare il controllo del quinto dello stipendio, mentre mediante l'opzione “**Delegazione limite un quinto**” la trattenuta sarà effettuata per l'importo indicato al campo “*Imp. rata*” nei limiti di un quinto dello stipendio (al netto di ritenute).

Per entrambe le tipologie il programma effettuerà comunque il controllo previsto dal D.P.R. n. 80/1950 nel caso in cui sia contemporaneamente presente anche una trattenuta a seguito di una cessione del quinto o di un pignoramento (vedi successivo punto “*CEDOL – Controlli di capienza*”).

Per attivare la trattenuta a seguito di delegazione è richiesta la compilazione dei medesimi campi previsti per la tipologia “*Cessione ad importo*”, tra i quali “*Mese/Anno decorrenza*”, “*Creditore*”, “*Imp. prestito*”, “*Imp. rata*” e “*Res. prestito*”.

La trattenuta avverrà mensilmente nel cedolino mediante la generazione di una specifica voce di calcolo.

Tale voce dovrà essere collegata nel nuovo campo “**Trattenuta delegazione**” della sezione “*Prestiti*” di **TB1201 “Tabella voci gestione automatiche”**:

Il comando **IMPVOCI**, eseguito automaticamente in fase di installazione della presente versione, provvederà alla creazione ed al collegamento nel nuovo campo di **TB1201** della voce di trattenuta **9821 “Delegazione di pagamento”**.

La suddetta voce verrà generata nel cedolino, sia nel caso di sviluppo con modalità automatica che manuale.

**CEDOL - Gestione cedolini**

Mensilità: 2024, 9, 9, Settembre, Teamsystem, 8302/00, Data licenziamento

Azienda / Filiale: ROSSI MARIO

DATI GENERALI PRESENZE SVILUPPO TOTALI

Ore	GG	Ore	GG	Importo	Eventi	GG	Eventi	GG	n	Settimane	n	Settimane
Lavorativi	168,00	21	INAIL	168,00	21	Permessi			36	01/09 - 07/09	39	22/09 - 28/09
Contributi	168,00	21	Minimale			Altro			37	08/09 - 14/09	40	29/09 - 30/09
Retribuiti				1.194,27					38	15/09 - 21/09		
Ore contratto	173,00		Giorni contratto	26,00								
												Retribuzione
												11.382,02

Ferie	Permessi	R.O.L.	Festività	13esima	14esima	Premio 1	Premio 2	Premio 3	Premio 4	Flessibilità	Banca ore
13,33	8,67			14,42							

Cod	Descrizione	Ore/GG	Base	Competenza	Trattenuta	Descrittiva	TFR	Clr	Irpef	T.R.
8001	LAVORO ORDINARIO ORE	168,00	11,38202	1.912,18						
8100	ACCANTONAMENTO T.F.R.	168,00	11,38202			1.912,18	Si	Si	Si	
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20			32,97						
9746	ESON. IVS 3% (7% DA 07/23)		09/2024	133,84						
9821	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO				200,00					

L'importo della trattenuta verrà esposto al campo "Cessioni / Pignoramenti" della scheda "Total" > sezione "Netto in busta" e l'importo residuo verrà riportato nel successivo campo "Residuo Cessioni / Pignor.":

**CEDOL - Gestione cedolini**

Mensilità: 2024, 9, 9, Settembre, Cedolino: Elaborato, Teamsystem, 8302/00, Data licenziamento

Azienda / Filiale: ROSSI MARIO

DATI GENERALI PRESENZE SVILUPPO TOTALI

Dettaglio

- ☒ Netto in busta
- ☐ Detrazioni - IRPEF
- ☐ Imponibili
- ☐ Parametri - Retribuzione
- ☐ Tassazione separata
- ☐ Contributi [DEBUG]

Totale lordo	Imponibile Irpef	Acconto
1.912,18	1.861,70	0,00
Oneri deducibili	0,00	
Irpef lorda	428,19	
Contributi - 1	30	
Contributi - 2	160,68	
Contributi - 3	267,51	
Contributi - 4	0,00	
Contributi cassa edile	0,00	
Irpef pagata	267,51	
Irpef	267,51	
Add. Regionale cong.	0,00	
Add. Comunale cong.	0,00	
Acc. add. com. pagata	0,00	
5% - Imponibile	0,00	
5% - Imposta	0,00	
Arretrati - Imponibile	0,00	
Arretrati - Percentuale	0,00	
Arretrati - Imposta	0,00	
TFR / Altre indennità	0,00	
Irpef	0,00	
Totale competenze	2.087,36	
Trattenute sviluppo	200,00	
Totale trattenute	652,05	
Arrotond. mese prec.	0,22	
Arrotond. mese	0,69	
Netto busta	1.436,00	

Totale contributi	Imponibile contributivo	Residuo Cessioni / Pignor.
184,32	1.912,00	200,00
Contributi - 1	184,32	
Contributi - 2	0,00	
Contributi - 3	0,00	
Contributi - 4	0,00	
Contributi cassa edile	0,00	
Contributi diff. ferie	0,00	
Contributi ineducabili	0,00	
Contributi sindacali	0,00	
Contributi associativi	0,00	
Trattenuta pensione	0,00	
Prev. complementare	0,00	
Rata prestito	0,00	
Residuo prestito	0,00	
Cessioni / Pignoramenti	200,00	
Residuo Cessioni / Pignor.	4.800,00	

## CEDOL - Controlli di capienza

In presenza di un simultaneo concorso tra cessione o pignoramento e una delegazione il programma effettua le trattenute nel rispetto dei seguenti limiti:

### ➤ Cessione o pignoramento preesistente alla delegazione

Qualora la retribuzione sia gravata da una trattenuta a titolo di cessione o di pignoramento, la quota di retribuzione oggetto di delegazione non può superare la differenza tra la metà dello stipendio (al netto di ritenute) e la quota già calcolata come cessione o pignoramento.

### ➤ Cessione o pignoramento successivo alla delegazione

Qualora la cessione o il pignoramento abbia luogo successivamente alla delegazione, la quota di retribuzione oggetto di cessione o pignoramento non può superare la differenza tra la metà dello stipendio (al netto di ritenute) e la quota già calcolata come delegazione.

## STCED – Stampa del cedolino

Ai fini dell'esposizione nella stampa del cedolino della voce relativa alla trattenuta della delegazione e dell'eventuale importo residuo il programma verificherà l'impostazione presente al campo "Dicitura generica per voci di cessioni, pignoramento, alimenti" di tabella "Personalizzazione procedura" (TB1203) > sezione "STCED", come già effettuato per le trattenute per cessioni e pignoramenti.





## Anagrafiche e gestioni

## VOCI

### Variabili per formule voci di calcolo

Per la valorizzazione delle variabili “@Txyn - Puntatori aggiuntivi” e “@Sxyn - Puntatori statistici” sono state introdotte le seguenti nuove opzioni:

- “*somma dei 24 mesi precedenti*”  
consente di acquisire la somma della quantità/importo del puntatore selezionato, dei 24 mesi precedenti quello del cedolino in cui viene inserita la voce;
- “*media dei 24 mesi precedenti*”  
consente di acquisire il valore medio della quantità/importo del puntatore selezionato, dei 24 mesi precedenti quello del cedolino in cui viene inserita la voce.

## Stampe archivi di base

## ANDIP

### Stampa scheda anagrafica dipendente

L'esportazione su file .csv della stampa in oggetto (scheda “Export” della relativa maschera di impostazione del formato di stampa) è stata implementata al fine di consentire l'esportazione dei dati presenti nel pulsante “Dati agg. TSHR” della scheda “Dati generale” di **DIPE**.

## Altri enti

## CMNTEL

### Telematico Cassa Mutua Nazionale BCC

Con riferimento a tutte le tipologie di cassa mutua (Nazionale, Toscana e Rurale Trentino) il programma è stato implementato per permettere di determinare l'importo di uno specifico contributo con la somma della contribuzione mensile ad uno specifico ente e l'importo di una o più voci di calcolo.

A tal fine al campo “Tipo calcolo” della scelta “Gestione correlazione” è stato inserito il valore **D “Ente + TB1612”** mediante il quale sarà possibile indicare al campo “Codice tipologia” un codice di tabella **TB0305 “Descrizione altri enti”** utilizzato all'interno della tabella **TB0306** (collegata al campo “Altri contributi” della scheda “Trattenute” di **DIPE**) e nel nuovo campo “**Codice tipologia 2**” una specifica “**Tabella gruppi voci**” (**TB1612**) nella quale sono presenti le voci di calcolo da considerare ai fini del calcolo dello specifico contributo.

Contributo	Descr. Contributo	1. Voce	Cod. tipologia	Descr. tipologia	Cod. tipologia 2	Descr. tipologia 2
1	Quota variabile mensile socio	1. TB1612				
2	Quota fissa mensile socio	2. Ente				
3	Storno socio	3. Ente + TB1612				
4	Contributo coniuge					
5	Contributo figlio					
6	Contributo LTC dipendente					
7	Quota azienda mese					
8	LTC azienda					
9	Contributo annuo azienda					

## Utility e funzioni varie

## IMPMOV

### Importazione flusso voci di calcolo

All'interno dei "Parametri elaborazione" del comando **IMPMOV** è stata inserita l'opzione "Mese successivo per dipe sfasati":

The screenshot shows the IMPMOV software interface. At the top, there are two input fields: 'Codice parametrizzazione' with the value '8000' and 'Movimenti Inserimento Presenze'. Below these is a tree view on the left with the following structure:

- Gestione parametrizzazioni
  - Parametri Elaborazione (selected)
  - Selezione Campi
    - Transcodifica Azienda + Filiale
  - Genera tracciato
  - Importazione movimenti
    - Elaborazione flussi
      - Flussi da importare
      - Flussi importati

The main area on the right is titled 'Parametri Elaborazione' and contains the following settings:

- File da importare: ☒ CSV, ☐ TESTO
- Saltare la riga di intestazione: ☒
- Tipo elaborazione: VOCIPRE (dropdown)
- Gestione fondo agricolo: ☐
- Retribuzioni particolari: ☐
- Tipo Flusso: INSERIMENTO PRESENZE (dropdown)
- Codice azienda di riferimento: (empty field)

Below this is the 'Altri Parametri Elaborazione' section with the following options:

- Aggiungere secolo all'anno: ☐
- Quantità in centesimi: ☐
- Base in 100.000-esimi di Euro: ☐
- Importo in centesimi di Euro: ☐
- Mese successivo per dipe sfasati: ☒ (highlighted with a red box)

Selezionando tale opzione, i movimenti contenuti nel flusso di importazione (voci di calcolo, annotazioni del cedolino, ecc.), qualora riferiti a dipendenti con gestione del calendario in modalità sfasata (**TB1106**), verranno generati nei rispettivi cedolini (o nella gestione VOCIPRE) relativi alla mensilità successiva a quella di riferimento indicata nel file di importazione.

Pertanto, in caso di flusso predisposto con riferimento al mese di competenza anche per dipendenti con calendario sfasato, tale opzione consente di provvedere automaticamente alla generazione dei movimenti nel cedolino del mese stesso per i dipendenti con calendario "ordinario" e in quello del mese successivo per i dipendenti con calendario sfasato.

La nuova opzione viene automaticamente impostata nelle parametrizzazioni *standard* fornite con la procedura (cod. 8000-"Movimenti Inserimento Presenze", 8001-"Annotaz. Inserimento presenze" e 8003-"Movimenti mensili KIT Presenze"), utilizzate in particolare per l'importazione dei flussi Movimenti/Annotazioni generati e trasmessi dalla soluzione TeamSystem HR (comando **PGFLUSSI**).

### Dati aggiuntivi TeamSystem HR

Con riferimento alla gestione dei dati aggiuntivi che possono essere gestiti ai fini della trasmissione alla soluzione TS HR (HR Studio o HR AiO), nell'apposita sezione "*Dati aggiuntivi TSHR*" di **DIPE** > "*Dati generali*" (abilitata contrassegnando il campo "*Dati aggiuntivi TSHR*" della scheda "*Dati statistic*" di **AZIE**) è stato inserito il campo "*Data ricezione dimissioni/cessazione*" utile per indicare la data di comunicazione delle dimissioni da parte del dipendente:

The screenshot shows a web form titled "Dati aggiuntivi TSHR". It contains the following fields and controls:

- Ruolo: Text input with a search icon.
- Sottoruolo: Text input with a search icon.
- LDAP: Text input.
- Percentuale disabilità: Text input followed by a "%" symbol.
- Orario contrattuale da lettera assunzione: Text input.
- Orario particolare/weekendisti: Checkmark input.
- Forza orario settimanale in sessantesimi: Text input.
- Straordinario forfettario: Checkmark input.
- Clausola flessibilità: Checkmark input.
- Data ricezione dimissioni/cessazione: Text input, highlighted with a red rectangle.

Ai fini dell'invio al portale HR, tale campo è stato inserito fra i dati trasmessi nel relativo flusso anagrafico.

Il campo è stato inoltre inserito fra quelli importabili in anagrafica mediante il comando **IMPDIP** (ed aggiunto nella relativa parametrizzazione standard 8033-"*Dati aggiuntivi TSHR*").